

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000149

del 25 GEN. 2017

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 12120/2010 - CORRESPONSIONE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI RINUNCIA E ABBANDONO DEL GIUDIZIO

SERVIZIO LEGALE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2017	ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017
N° Centro di costo _____	Prot. n. _____ del _____
N° Conto Economico _____	N° Conto economico _____
Ordine n° _____ del _____	N° Conto Patrimoniale _____
Budget assegnato (Euro) _____	Importo (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____	Prima nota contabile _____
Budget presente atto (Euro) _____	Il Funzionario
Disponibilità residua di budget (Euro) _____	Il Direttore del U.O.C.
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
Proposta n. <u>4</u> del <u>25-01-2017</u>	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  _____	- Mandato _____ n.del..... Il Funzionario Il Direttore dell'U.O.C.
RESPONSABILE DELLA U.O.S.  _____	

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da dottoressa P. Vitell, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

25 GEN. 2017

Il Responsabile della U.O. Servizio Legale, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO:

- che i coniugi RAMPOLLA Ugo e AIRO' Sonia, agendo in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Sonia, hanno promosso un giudizio, nei confronti di questa azienda e di un proprio sanitario, il Dott. Salvatore INCANDELA, teso al risarcimento dei danni asseritamente patiti, ed ascritti all'erroneo operato del predetto sanitario convenuto, al quale hanno imputato, sia un'omissione diagnostica in fase prenatale che l'adozione di un'errata tecnica durante il parto; la somma richiesta ammontava ad € 3.000.000,00;
- che il processo, portante il numero di R.G.12120/2010 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa LLOID'S tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- che all'esito della CTU, la compagnia assicurativa LLOID'S si determinava per definire stragiudizialmente la vertenza, riconoscendo e corrispondendo agli attori una somma onnicomprensiva e totalmente liberatoria, a fronte dell'impegno di rinunciare all'azione proposta nei confronti di tutte le parti processuali e all'abbandono del giudizio;
- che la LLOID'S si impegnava, altresì, a riconoscere e corrispondere all'ARNAS un contributo , a titolo di spese di lite, dell'importo di € 3.500.00;
- che tutti i procuratori aderivano alla superiore proposta che eliminava l'alea del giudizio di primo grado e l'eventuale giudizio di appello e, comunque, in ragione del fatto che l'intero esborso sarebbe stato sopportato dalla compagnia assicurativa;
- che la LLOID'S ottemperava agli impegni assunti così che il giudizio veniva dichiarato estinto con ordinanza del 16.1.2017 a seguito della cancellazione dal ruolo conseguente all'abbandono del giudizio;

RILEVATO:

- che la LLOID'S ha onorato l'impegno assunto emettendo un bonifico di € 3.500,00 in favore dell'ARNAS quale contributo per le spese di lite;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 3.500,00 con l'ordinativo di riscossione n.1128 del 12.10.2016 (doc.2);

11/11/16
Rizzotto
Caterina
ECON
- Palm

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO:

- che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.c);
- che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che con la disposizione di cui al comma 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura del riparto avvenga come segue: il << 95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto >> e il rimanente << 5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 3.500,00 sia così ripartita:

- € 175,00, ossia il 5% vanno riversate sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 3.325,00, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1) DARE ATTO che:

- che i coniugi RAMPOLLA Ugo e AIRO' Sonia, agendo in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Sonia, hanno promosso un giudizio, nei confronti di questa azienda e di un proprio sanitario, il Dott. Salvatore INCANDELA, teso al risarcimento dei danni asseritamente patiti, ed ascritti all'erroneo operato del predetto sanitario convenuto, al quale hanno imputato sia un omissione diagnostica in fase prenatale che l'adozione di un'errata tecnica durante il parto; la somma richiesta ammontava ad € 3.000.000,00;
- che il processo, portante il numero di R.G.12120/2010 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i



procuratori aziendali, oltre a svolgere deduzioni ed eccezioni sulle domande avverse, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa LLOID'S tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;

- che all'esito della CTU, la compagnia assicurativa LLOID'S si determinava per definire stragiudizialmente la vertenza, riconoscendo e corrispondendo agli attori una somma onnicomprensiva e totalmente liberatoria, a fronte dell'impegno di rinunciare all'azione proposta nei confronti di tutte le parti processuali e abbandono del giudizio;
- che la LLOID'S si impegnava, altresì, a riconoscere e corrispondere all'ARNAS un contributo, a titolo di spese di lite, dell'importo di € 3.500,00;
- che tutti i procuratori aderivano alla superiore proposta che eliminava l'alea del giudizio di primo grado, l'eventuale giudizio di appello e comunque in ragione del fatto che l'intero esborso sarebbe stato sopportato dalla compagnia assicurativa;
- che la LLOID'S ottemperava agli impegni assunti così che il giudizio veniva dichiarato estinto con ordinanza del 16.1.2017 a seguito della cancellazione dal ruolo conseguente all'abbandono del giudizio;
- che i su nominati procuratori hanno assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*";
- che la LLOID'S ha onorato l'impegno assunto emettendo un bonifico di € 3.500,00 in favore dell'ARNAS quale contributo per le spese di lite;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 3.500,00 con l'ordinativo di riscossione n.1128 del 12.10.2016.



2) **DISPORRE:**

- che la somma di € 175,00, ossia il 5% vada riversata sul bilancio dell'azienda;
- la restante somma di € 3.325,00, da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

3) DARE MANDATO all'Area Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 1.662,50 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO da nettare di tutti gli oneri contributivi**, ed **€ 1.662,50 in favore dell'Avv. Francesco PALMA, da nettare di tutti gli oneri contributivi**; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

4) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

5) DICHIARARE i documenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. SERVIZIO LEGALE
(Avv.to Caterina Rizzotto)

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente


IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore



Il Segretario verbalizzante

Paola Vitali



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 29 GEN. 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 08 FEB. 2017

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
